

# LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

**ha compiuto 60 ANNI il 10 dicembre 2008**

Al termine del più grave tentativo della storia di programmare la distruzione dell'umanità con le bombe atomiche e con le camere a gas, affinché non si ripeta più, nasce la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, offerta agli Stati come nuova base del diritto nazionale e internazionale. Sono 30 articoli. Il professor Antonio Papisca, cattedra Unesco Diritti Umani, ha lanciato l'idea di leggerne un articolo ogni giorno per prenderne sempre più coscienza: ottima idea per celebrare il 60.mo. Abbiamo seguito il suggerimento commentando la Dichiarazione in 10 puntate sul foglio domenicale della nostra parrocchia. I commenti, molto brevi e limitati, hanno lo scopo della divulgazione e sono stati elaborati da p. Natalino, avv. Mario Trapani, dott.ssa Maria Giovanna Biamonte.

Qualcuno si domanderà: in questi tempi disgraziati, non è meglio affrontare i problemi attuali? unirli al coro delle voci che chiedono ai parlamentari di abbassare i loro scandalosi salari, di fare provvedimenti contro la disoccupazione, di castigare i criminali e non i lavoratori stranieri, di non rifiutare le cure ai loro bambini, di obbligare le imprese a non licenziare e a non delocalizzare il lavoro, di imporre alle banche, alle assicurazioni e alle multinazionali la fine del sistema usuraio... Anche noi diciamo che la battaglia è giusta e ne diamo un contributo di serietà fondandola sul diritto. In questa situazione imparare e proclamare i diritti dell'uomo significa motivare chi lotta per la giustizia, ammonire chi finge di servirla, dare la parola ai poveri a cui viene negata, riconoscere che il criminale è chi viola la giustizia e non chi lo smaschera e lo denuncia. Imparare e proclamare i diritti dell'uomo significa rompere le trame alle tentazioni delle dittature.

Invitiamo a continuare lo studio dei Diritti umani, nei vari siti:

[www.unicef.it](http://www.unicef.it)

[www.centrodirittiumani.unipod.it](http://www.centrodirittiumani.unipod.it)

<http://dirittiumani.utet.it/dirittiumani/index.jsp>

[www.parrochiacristore.com](http://www.parrochiacristore.com), voce ATTIVITA' / NOTIZIE.

I diritti umani per il cristiano hanno in sé l'impellenza del comandamento dell'amore. Ricaviamo dal catechismo degli adulti la seguente convinzione: **I Diritti universali derivano dalla legge naturale e perciò da Dio. Rispettarli e promuoverli per il cristiano è legge morale** (*cfr CEI, La verità vi farà liberi n.1097*).



## Articolo 1: LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, FRATERNITÀ

**Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.**

Il primo articolo dice chiaramente qual è il fondamento dei diritti umani: è **l'essere umano, la persona, la dignità della persona umana in quanto tale**. Si nasce con i diritti e le libertà fondamentali. Il legislatore **non 'crea' né 'concede' i diritti umani, ma li "riconosce"**. I diritti umani preesistono alla legge scritta. Il valore della dignità umana è posto al di sopra della sovranità degli stati. Gli stati esistono per servire la dignità e i diritti che sono nella persona. Inoltre tutte le persone hanno obblighi e diritti reciproci, il che significa consapevolezza di altissima responsabilità personale e sociale, da spendere in termini di solidarietà e servizio alla comunità.

## Articolo 2: PRINCIPIO DI NON - DISCRIMINAZIONE

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

E' la base del principio di uguaglianza e perciò della non-discriminazione: nessuna distinzione può nascere dalla diversità. Per il diritto internazionale è uno dei valori e dei principi ad *altissima valenza precettiva*, i cui principi obbligano tutti a prescindere dal fatto di averli accettati nella legislazione propria, con impegno da parte della comunità internazionale a intervenire dove non fossero rispettati; noi stessi italiani siamo soggetti a varie denunce come paese "razzista e pericoloso" (vedi rapp. Amnesty 2008). Il divieto di discriminazione è ribadito in tutte le Convenzioni giuridiche internazionali, in particolare nella Convenzione contro la discriminazione razziale, in quella contro le donne, in quella sui diritti delle persone con disabilità, in quella sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, sul diritto alla pratica religiosa, alla educazione e alla cittadinanza. Un incarico politico non crea diritti o dignità particolari, bensì obblighi e responsabilità correttamente ricompensati dalla comunità. Una forma particolarmente odiosa di discriminazione è quella che si traduce nella *pulizia etnica*. Sono flagrantemente discriminatorie anche le politiche di neoliberismo che privilegiano alcune razze e danno per scontato lasciar morire altre per fame o con interventi venefici. C'è chi pensa, a ragione, che tali politiche debbano essere annoverate tra i crimini contro l'umanità. La discriminazione è l'alleata, talora subdola ma sempre perniciosamente efficace, di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.

## Articolo 3 - VITA, LIBERTÀ, SICUREZZA

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

**La vita** è un valore assoluto e radicale, perché da essa promanano tutti i diritti, ed è il presupposto di ogni legalità.

Il diritto alla vita è legato come in una triade indissociabile con la libertà e la sicurezza.

**La libertà** è come un albero i cui rami sono: **libertà da** (dal bisogno: povertà estrema, inquinamento, malattie epidemiche; dal potere prevaricatore: dittature, autoritarismi, partitocrazia, imposizioni di pensiero unico, armi); **libertà di** (esercitare tutti i diritti di cittadinanza, scegliere questo o quel lavoro, professare questa o quella religione o non credere); **libertà per** (realizzare un percorso di vita 'degn', perseguire insieme obiettivi di bene comune, condividere, accogliere, costruire percorsi di pace positiva).

**Sicurezza umana** è sicurezza delle persone e delle comunità umane. La sicurezza è economica, sociale, ambientale, e di ordine pubblico. La sicurezza dello stato deve essere funzionale alla sicurezza delle persone. La lotta al terrorismo e alla criminalità non può mai violare il diritto alla vita, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nè legittimare la tortura o la schiavitù.

Gli organismi internazionali hanno fatto proprie alcune regole di **bioetica e del biodiritto** per salvaguardare l'integrità dell'essere umano, per proibire la clonazione riproduttiva, per salvaguardare la vita fin dal suo concepimento, e naturalmente nessuna giustificazione alla pena di morte e tanto meno alla guerra.

## Articolo 4 – PROIBIZIONE della SCHIAVITÙ

**Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.**

Dal 1815 con l'abolizione della tratta degli schiavi, le carte giuridiche per condannare la schiavitù sono tante, ma la piaga non si rimargina, anzi si allarga come un tumore maligno: si estende al traffico di donne e minori, lo sfruttamento della prostituzione, (*lavori forzati di donne, detenuti, lavoratori, migranti: 27 milioni secondo Unicef 2007; ragazzi dai 5 ai 17 anni sottoposti a lavori brutali: 247 milioni, rapporto ILO 2006*). Incontrollato è l'arruolamento di bambini nei corpi militari e paramilitari e in operazioni di violenza.

Ci sono forme subdole di riduzione in schiavitù come quelle praticate da **sette** e da **fondamentalismi** di varia ascendenza. Una forma tanto diffusa quanto di difficile sradicamento è quella **domestica**. Forma di schiavitù ripugnante è quella perpetrata dal '**caporalato**', cosche mafiose, ndrangheta e camorra, nei riguardi di contadini e operai e di interi strati sociali. C'è la schiavitù delle popolazioni, in varie parti del mondo, costrette alla monocultura e quindi a rinunciare all'autosufficienza alimentare. Una forma di schiavitù, estremamente pervasiva, è quella elegantemente coltivata dal Fondo Monetario Internazionale all'insegna delle politiche di "aggiustamento strutturale", cioè dello strozzinaggio nei confronti dei più deboli. La scomparsa di tante persone dal nostro paese è dovuta al **mercato della prostituzione e degli organi** per trapianto.

Infine la tratta e l'abuso del lavoro degli stranieri in Italia, **istituzionalmente impediti** nel ricongiungimento familiare e nella regolarizzazione dei documenti è una forma palese di schiavitù "*usa e getta*".

## Articolo 5 – LA TORTURA

**Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.**

"Non sono ammesse deroghe al divieto, neppure nel contesto di 'stati di necessità'. La **tortura figura nell'elenco dei crimini contro l'umanità**, come tale perseguibile anche ai sensi del Diritto internazionale penale e del Diritto internazionale umanitario.

Si definisce reato di tortura qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualunque ne sia lo scopo: cinismo, ottenere informazioni o confessioni, punire per un reato commesso o sospettato, estorsione, discriminazione, razzismo...

Nonostante la pressione esercitata dai pertinenti organi delle Nazioni Unite, il **Codice penale italiano** non contiene ancora una norma che preveda, espressamente, il reato di 'tortura'. Nessuna condanna per i mandanti delle violenze perpetrate nella scuola Diaz il 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova. Scarse le condanne negli USA per Guantanamo e Abu Ghraib... Nei regimi autoritari e nelle organizzazioni criminali la pratica della tortura e di atti equivalenti è all'ordine del giorno.

Nella **situazione di insicurezza** che stiamo vivendo, occorre vigilare perché si spengano sul nascere le tentazioni di autoritarismo, cioè di disinvolta violazione dei diritti umani, compreso quello all'integrità fisica e psichica, e di elementari principi dello stato di diritto. Senza dimenticare che la

pratica del razzismo e della xenofobia si traduce in atti inumani, crudeli e degradanti, assolutamente vietati al pari della tortura.

## Articolo 6 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

“Avere personalità giuridica significa “esistere” con diritti, doveri e responsabilità. **La persona umana è soggetto**, non oggetto di diritto. E' la persona umana il fondamento del diritto. La “soggettività giuridica è uno status primordiale della persona.

È distinta dalla “cittadinanza”(cfr art. 15). È distinta dalla personalità giuridica degli **enti** a cui viene **attribuita, concessa** per scopi finalizzati a un servizio o a un bene comune, mentre per le **persone** umane è semplicemente **riconosciuta, perché l'uomo preesiste al diritto, è il soggetto del diritto**. Nelle dittature invece è lo Stato il soggetto del diritto e l'individuo *oggetto e strumento* nelle mani dello Stato.

## Articolo 7 – LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI

Tutti sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

L'uguaglianza della dignità della persona umana è la fonte di ogni diritto, si riconosce nel primo articolo. In questo articolo “7” si comincia a elencare le applicazioni concrete del principio di Uguaglianza, prima di tutto la “eguale tutela da parte della legge”: la legge ha il compito di tutelare l'uguaglianza reale di trattamento delle persone.

L'articolo 3 della Costituzione italiana è in perfetta sintonia con l'articolo 7 della Dichiarazione universale. e dice qualcosa di molto preciso su come garantire l'eguaglianza: “E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Per garantire l'uguaglianza non basta lo **stato di diritto**, ci vuole l'uguaglianza dello **stato sociale; tutti i diritti, i doveri e gli obblighi umani per tutti**: nel lavoro, nella salute, nell'educazione, nel salario, e nei tribunali; nessuno escluso.

## Articolo 8 IL DIRITTO AL RICORSO

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

**L'obiettivo è di ottenere giustizia**, a cominciare dall'accertamento imparziale dei fatti per arrivare alla riparazione di danni subiti e alla correzione del colpevole. La possibilità di ricorso deve essere effettiva per tutti, anche per chi è analfabeta o povero o straniero. Perciò le legislazioni prevedono il cosiddetto patrocinio gratuito, e la presenza di un interprete per lo straniero.

“**Tribunali competenti**”: oggi, la possibilità di ricorso ha uno spazio molto più ampio, va al di là della **giurisdizione nazionale**. Una volta esaurita la via giudiziaria ‘interna’ (*in Italia, i tre gradi di giudizio: primo grado, appello, cassazione*) è possibile per la singola persona rivolgersi direttamente

alle **magistrature soprannazionali**, che sono la *Corte europea dei diritti umani*, la *Corte penale internazionale*, e la *Corte di giustizia dell'Unione Europea*. Si possono fare anche 'ricorsi individuali' ai "Comitati delle Nazioni Unite" preposti a varie Convenzioni giuridiche in materia di diritti civili e politici, tortura, discriminazione razziale, diritti dei bambini, disabili...

E' importante segnalare che la tutela dei diritti umani può essere, oggi, perseguita anche per via extragiudiziaria, per esempio ricorrendo al **Difensore Civico**, che in Italia è istituito a livello comunale, provinciale e regionale.

## Articolo 9 - LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ

**Nessuno individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.**

La materia è particolarmente delicata trattandosi di **limitazioni alla libertà fisica** della persona e quindi di situazioni in cui la persona può essere oggetto di gravi soprusi.

Qualsiasi **limitazione di libertà non può essere arbitraria**, ma deve essere **prevista dalla legge**, e chi ne è coinvolto **deve conoscerne i motivi**, deve esserne informato al momento stesso del suo arresto. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegale ha pieno diritto ad un indennizzo. *Naturalmente questo articolo si completa con i due seguenti.*

## Articolo 10 – IL PROCESSO GIUSTO

**Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.**

Le garanzie qui evocate sono costituite dalla reale possibilità che tutte le persone, su un piede di 'piena eguaglianza', possano accedere a un tribunale, che giudichi **super-partes**. Il tribunale deve essere **indipendente**, in particolare rispetto al potere dell'Esecutivo, e i suoi membri devono procedere in tutta imparzialità.

La cosiddetta **certezza del diritto** è assicurata primariamente dalla **magistratura**. Siamo in presenza di principi fondamentali dello 'Stato di diritto', che prevedono la "distinzione dei Poteri" (legislativo, giudiziario, esecutivo).

Nel sistema democratico, **il potere legislativo**, esercitato dal Parlamento non può discostarsi dal nucleo duro di principi e norme costituito dal Diritto internazionale dei diritti umani. Sul parlamento incombe l'obbligo di **salvaguardare i diritti** e le libertà fondamentali della persona, incombe l'obbligo di **garantire e non restringere o condizionare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici**.

C'è la garanzia **della pubblicità delle udienze**: i procedimenti 'a porte chiuse' sono, devono costituire delle eccezioni. In non pochi casi si rende necessaria e utile la presenza alle udienze di delegazioni di osservatori internazionali.

Ma la garanzia principale è data dalle qualità personali dei giudici: senso della legalità, competenza tecnica, rigore morale, incorruttibilità, consapevolezza di esercitare un potere che condiziona gravemente la vita delle persone. All'interno della scuole di specializzazione forense si deve dare un rigore enorme alla pedagogia del giudicare.

## Articolo 11 – LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA

### E LA NON-RETROATTIVITÀ DELLA NORMA PENALE

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

E' una sintesi del principio del "giusto processo". Prima di tutto **la presunzione di innocenza** la quale deve sussistere fino a quando la colpevolezza dell'accusato non sia stata provata **secondo legge nell'ambito di un giusto processo**. E' illecito dichiarare colpevole un imputato prima che sia emessa la sentenza di condanna.

Il secondo comma dell'articolo richiama altri importanti principi in materia di diritto e procedura penale, in particolare la **non retroattività** della norma penale nel precetto e nella sanzione. "**La legge non dispone che per l'avvenire**" (*Art.11 delle Preleggi italiane*). Anche i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, devono essere definiti in termini di legge per non cadere nell'arbitrio della "*giustizia dei vincitori*": il faro è sempre la certezza del diritto.

Rimandiamo all'**art.14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici**, e all'**art. 111 della Costituzione italiana e all'articolo precedente** della presente dichiarazione, dove sono stabilite una serie di garanzie processuali "minime" per l'imputato. Ne ricordiamo qualcuna: informazione sollecita della natura e dei motivi dell'accusa; disporre del tempo necessario per preparare la difesa; tempi ragionevoli del processo senza ingiustificati ritardi; la presenza alle udienze; il beneficio del patrocinio gratuito; obbligatorietà della difesa con difensore personale o d'ufficio; interprete gratuito, possibilità di interrogare i testimoni a carico; ricorso ad un tribunale di seconda istanza (*in Italia, oltre che in appello, anche in Cassazione*)... In sintesi, tutti abbiamo diritto, in virtù del Diritto nazionale e internazionale, al **processo giusto**, condotto da giudici indipendenti, imparziali e autonomi.

## Articolo 12 – LA VITA PRIVATA

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

E' qui riconosciuto il diritto alla riservatezza e alla **privacy**. Lo Stato deve **astenersi** dall'interferire in modo arbitrario o illegale nella vita privata della persona; al contrario e in positivo **deve proteggere il** diritto fondamentale di riservatezza.

Gli ambiti e i luoghi di speciale riservatezza sono **la casa, la famiglia, la corrispondenza, e i dati personali, medici, politici, giudiziari, religiosi. I professionisti in possesso di dati personali in**

**virtù del loro servizio, sono gravemente tenuti al “segreto professionale”:** ogni divulgazione di dati riservati può indurre a comportamenti discriminatori e lesivi nei confronti delle persone.

Poiché tutte le persone vivono in società, anche la privacy ha dei **limiti**, a condizione però che siano rigorosamente previsti e disciplinati dalla legge che deve proteggere la riservatezza, l'onore, la reputazione, il pudore delle persone (*videosorveglianza, intercettazioni, stampa...*). L'imposizione della denudazione **in pubblico** è un reato. Anche l'ispezione corporale deve uniformarsi alla dignità e al pudore della persona (*art.245 Codice.proc.penale*).

Cinico e disumano è il sistema di **inchieste televisive sui sentimenti** delle persone vittime di tragedie. Si pensi infine alla gogna mediatica creata da chi diffonde notizie tendenziose istigando alla **persuasione** di colpevolezza. L'ingiusta perdita dell'onore e della reputazione equivale alla **distruzione di una vita**.

## **Articolo 13 – LIBERTÀ di MOVIMENTO e di EMIGRAZIONE**

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.**
- 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.**

E' il diritto fondamentale ad abitare la “Terra-casa comune di tutti i membri della famiglia umana”. La libertà di movimento è condizione indispensabile per il libero sviluppo della persona, intesa sia per turismo, per studi, per lavoro e anche per stabilirsi in luogo diverso da quello d'origine e di ritornarvi, sottostando alle leggi dell'ordine pubblico, sicurezza, sanità, moralità del paese ospitante e rispettando gli altrui diritti e libertà.

Le barriere politiche e burocratiche e gli ostruzionismi che gli stati frappongono all'esercizio di questo diritto sono praticamente infinite

Nel sistema “Europa”, introducendo la “cittadinanza europea”, e i suoi regolamenti come “comunità più ampia” diminuiscono le barriere, e crescono i valori dell'accoglienza e della appartenenza alla casa comune dei popoli senza ristrettezze territoriali e degli assolutismi di stato.

## **Articolo 14 – DIRITTO DI ASILO**

- 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.**
- 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”.**

La Costituzione italiana all'art.10 promuove **il diritto di asilo** nei seguenti termini: “Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, alle condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici”. E' proibito l'asilo per reati comuni (*cod.pen. art.117*)

L'asilo politico è uno dei più antichi e sacri istituti di diritto consuetudinario. Nel medioevo Chiese e Conventi erano luoghi deputati ad accogliere e proteggere i perseguitati a causa della giustizia. Oggi

non più; è lo stesso Diritto internazionale che obbliga gli Stati a proteggere chi ha diritto all'asilo (*Conv. di Ginevra nel 1951; Direttiva dell'UE nel 2004...*).

La legislazione internazionale definisce sempre meglio il **concetto di rifugiato con diritto di asilo** al fine di estendere la sua protezione a tutti coloro che fuggono dalla miseria, dalle pandemie, dalla violenza quotidiana inferta dagli Stati o dalle organizzazioni criminali straniere. L'Italia è stata più volte meta di rifugiati richiedenti asilo politico, dall'Ungheria, dal Cile di Pinochet, dai Balcani. Molti italiani oppositori del fascismo trovarono rifugio politico in Francia e in Svizzera. Anche oggi molti che sbarcano sulle coste italiane sono in possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiato. Nello Stato di diritto si perseguono i criminali e si soccorrono le vittime, a condanna di ogni intolleranza.

## Articolo 15 - LA CITTADINANZA

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

**La cittadinanza** è il titolo di appartenenza ad un determinato Stato, il quale da una parte riconosce e regola i diritti soggettivi dell'individuo, e dall'altra istituisce gli obblighi, le soggezioni e gli oneri necessari al fine di garantire uno svolgimento ordinato e pacifico dei rapporti sociali.

La cittadinanza si ottiene per diritto di nascita, o per acquisizione secondo le leggi di ogni Stato.

L'attribuzione della cittadinanza nazionale conferisce il **godimento dei diritti politici**, in specie il diritto di elettorato attivo e passivo. È inoltre requisito naturale per usufruire dei servizi sociali e percepire i sussidi in caso di indigenza, per beneficiare della 'protezione diplomatica' nei soggiorni all'estero. Di converso **sui cittadini gravano altri obblighi**, tra i quali i più importanti sono quelli di pagare i tributi ed altre eventuali prestazioni civili o di difesa della patria.

A differenza del **cittadino** che partecipa attivamente alla vita dello Stato, il **suddito** rimane passivamente sottomesso alle "concessioni" del sovrano.

Con l'avvento del Diritto internazionale ricorre sempre più spesso il concetto di **cittadinanza universale**. In verità già Socrate più di duemila anni fa dichiarava: "Non sono un ateniese o un greco, ma un cittadino del mondo". L'appartenenza al genere umano impone un'eguale responsabilità nei confronti di tutti i membri della famiglia umana. Non sono poche le istituzioni sovranazionali che agiscono al fine di persuadere ciascuno Stato a conformarsi al diritto internazionale.

## Articolo 16 – IL DIRITTO ALLA FAMIGLIA

1 - Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2 - Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3 - La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Tre commi essenziali e importantissimi sulla famiglia:

**1** - Il Diritto internazionale non stabilisce da quale anno cominci la “**età adatta**”. Questo è compito delle legislazioni interne degli Stati, le quali devono tener conto dell'adeguatezza, maturità, capacità mentale, economica, affettiva nei doveri reciproci di coppia, e di educazione e di crescita dei figli. In Italia il matrimonio può essere contratto raggiunta la maggiore età.

Sposarsi è un diritto inviolabile della persona; l'uomo e la donna godono di **pari dignità e diritti** nei loro rapporti e nei confronti della società. Gli Stati restano lontani dalla civiltà del diritto finché non cessano le discriminazioni tra uomo e donna, in ragione di religione e cittadinanza diversa, nella gestione domestica, nell'educazione dei figli. In caso di separazione e divorzio, poi, sono i diritti del bambino che devono sempre prevalere (*Art. 3 Conv.Intern.Diritti Infanzia 1989*).

**2** - La validità del matrimonio è fondata soltanto sul libero e pieno consenso dei futuri coniugi. Varie sono le cause che possono **viziare il libero consenso**: insufficiente uso di ragione; grave difetto di giudizio; ignoranza degli obblighi essenziali; inganno... Ma la peggiore è l'imposizione del matrimonio o del coniuge, contro volontà. Davanti alla sublimità del matrimonio e dei suoi fini, ogni imposizione è un atto aberrante. Ancora ai nostri giorni conosciamo mille forme subdole di ricatti e condizionamenti nella scelta del matrimonio, fino ad arrivare alle vendite di bambine da maritare e da barattare.

**3** - Il concetto di famiglia adottato dal Diritto internazionale è un concetto forte: è il “**nucleo naturale e fondamentale della società**”. Pertanto essa ha diritti e doveri propri come famiglia, distinti e autonomi dagli altri diritti personali e sociali e che lo Stato deve proteggere e non ostacolare, come la scelta di procreare, di educare i figli, o di assistere i propri ammalati... Il diritto dovere di vivere insieme dei coniugi comporta l'obbligo degli Stati di **garantire l'unità e la riunificazione delle famiglie**, specialmente quando i loro membri sono separati per ragioni politiche o economiche.

## Articolo 17 – LA PROPRIETÀ PRIVATA

**1. Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.**

**2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.**

La proprietà privata è il diritto di godere e disporre dei beni legittimamente acquisiti in maniera piena ed esclusiva

La proprietà ha come oggetto **'beni' materiali** (*una casa, un terreno, un salario, una fabbrica...*), e **beni spirituali e intellettuali** (*brevetti, idee, composizioni musicali, opere artistiche...*).

La proprietà privata è diritto universalmente riconosciuto (*Cost. It. art. 42*), ed è garantito dalle leggi che ne determinano i modi di **acquisto** e di **godimento**, ma anche i **limiti** del possesso, allo scopo di assicurare la funzione sociale dei beni e di renderli accessibile a tutti”.

I **'limiti'**, a cui è soggetta, fanno trasparire la necessità che ci sia una vigilanza pubblica precisa e attenta perché il godimento di questo diritto sia compatibile con tutti gli altri diritti umani e con le necessità collettive preposte agli interessi privati. Il divario scandaloso tra ricchi e poveri si appalesa in privilegi, abusi, omissioni o esclusioni dalla proprietà dei beni. E' giustificato e doveroso l'intervento dello Stato per ridistribuire le terre dei “latifondi”, adeguare i salari, espropriare beni privati di grande importanza e interesse comune... E ci sono **beni comuni** e **servizi** che per loro natura e importanza sono e debbono rimanere di proprietà pubblica senza mai cadere in mano a singoli o ad enti privati.

Anche i **'beni comuni globali'** di cui sono titolari “tutti i membri della famiglia umana”, non sono suscettibile di proprietà privata. Tra essi figurano certamente quelli definiti “**Patrimonio dell'umanità**” (

*beni artistici, paesaggistici...*) sui quali vigila l'Unesco. L'art. 9 della Cost. It. tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il Consiglio dei diritti umani dell'ONU sta lavorando per includere tra i beni comuni dell'umanità **l'acqua e le grandi risorse naturali**, comprese quelle energetiche che, rimanendo nelle mani delle multinazionali, condizionerebbero pericolosamente la sopravvivenza dell'umanità.

## Articolo 18 – LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

**Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.**

Le tre grandi libertà di **pensiero, coscienza e religione** sono connaturate all'**essenza dell'uomo**. Talvolta si tenta di limitarne la diffusione e la manifestazione, ma è impossibile togliere ad un uomo le proprie idee, la propria fede, la propria coscienza. La violazione di queste libertà colpisce l'essere nel più profondo di se stesso, nel cuore dell'ispirazione e della decisione.

Nei processi di formazione del pensiero si determina la coscienza critica o condizionata, aperta o plagiata, responsabile o irresponsabile, a seconda dei metodi e contesti propositivi o coercitivi.

Oltre che attraverso le forme aberranti di coercizione e di "lavaggio del cervello" torture tipiche dei "tempi bui", si può condizionare o plagiare più sottilmente la coscienza imponendo un sistema educativo e informativo a "senso unico".

Questo articolo fonda il diritto-dovere di "**obiezione di coscienza e di resistenza**" a **leggi e sistemi iniqui**.

Suggerisce inoltre alcuni punti sensibili della libertà di religione:

**1** - Si riconosce prima di tutto come diritto la **libertà di cambiare e abbandonare la religione**, concetto purtroppo rifiutato dai vari fondamentalismi.

**2** - Le religioni non sono soltanto una realtà interiore e privata. Il legislatore internazionale lo riconosce e impone **agli Stati l'obbligo di permettere la costruzione degli edifici di culto**, nel rispetto dell'ordine pubblico, dei diritti universali e della libertà di associazione religiosa.

**3** - **L'insegnamento della religione** fa parte della stessa libertà religiosa. Il Comitato diritti umani dell'ONU ha chiarito che l'insegnamento della religione nell'ambito delle scuole pubbliche deve essere impartito in modo obiettivo e neutro, per esempio, nella forma di "storia generale ed etica delle religioni", e nella scuola privata in conformità ai diritti internazionalmente riconosciuti.

**Lo stesso vale per i simboli religiosi nei luoghi pubblici**, una volta chiarito che sono espressione della radice buona di una cultura, esempio ne sia il Crocifisso che è la massima scuola di altruismo del cristiano.

I valori si devono essere onorati senza pregiudizi: vale per le religioni, vale per lo Stato, vale per gli atei, vale per ogni persona intellettualmente onesta. Inaccettabile l'esistenza di una "religione di Stato" subdolo tentativo di esercitare un controllo sulla fede o di strumentalizzare la religione ai propri fini.

## Art. 19 – LIBERTÀ DI OPINIONE

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Il diritto di diffusione delle idee può essere sintetizzato con lo slogan: **“niente bavagli, niente molestie per le proprie idee”**.

I mezzi di diffusione delle idee sono innumerevoli: stampa, radio, televisione, arte; e pure i generi letterari sono infiniti: dalla lezione scolastica, alla poesia, al proverbio, l'ironia, la commedia, la satira... Lo Stato sociale deve garantire la possibilità di **accesso** a tutte le fonti di formazione delle idee e la **libertà di uso** dei mezzi di diffusione.

Accedere all'informazione e diffondere idee è un diritto che deve essere **coniugato con gli altri diritti della persona**, in particolare il rispetto della vita privata e della reputazione (*art 12*), la salvaguardia della sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica, proibendo il vilipendio alle istituzioni, al credo religioso e l'approfittamento delle fragilità dei singoli (*Art 19, Patto Int.Diritti Civili e Politici*), con speciale riguardo per la protezione dei minori (*Art 17, Conv. Int.Diritti Infanzia*).

Nel versante opposto, c'è un altro **grande nemico di questo diritto**: la concentrazione dei mezzi di comunicazione in capo a uno stesso proprietario, a un gruppo integralista, a un potentato della finanza, o allo Stato stesso. Il monopolio coltiva l'omologazione, l'appiattimento delle menti, la manipolazione delle coscienze, mette in gioco la democrazia.

## Art. 20 – LIBERTÀ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione

La Dichiarazione vuole garantire la natura pacifica e democratica dell'associazionismo. L'associazionismo è una risorsa finché è espressione dell'esercizio di una libertà **positiva e negativa**, e di partecipazione democratica nell'esercizio del potere.

Formazioni che assumono peculiare rilievo civile sono i **sindacati** la cui organizzazione è libera (*ex art. 39 Cost. it.*) e i **partiti** (*ex art. 49 Cost. it.*) i quali "... hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". Sul finanziamento di dette organizzazioni è necessario vigilare per assicurare una competizione realmente democratica.

È essenziale, però che ogni individuo sia libero **sia di aderire, sia di dissociarsi** dalle formazioni sociali. È immediatamente percepibile la minaccia degli **ordinamenti a partito "unico"**. Esistono poi i **sindacati ad "adesione obbligatoria"** (di matrice anglosassone) che pregiudicano fortemente la libertà di scelta e costituiscono una "barriera" all'ingresso al mercato del lavoro, un protezionismo inconciliabile con la libertà di concorrenza. Il **Patto intern. sui diritti civili e politici** (*art.22*) relativo al diritto alla libertà di associazione "include il diritto di costituire sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi"; tace, purtroppo, sul diritto di recesso.

Per la costituzione Italiana (*cf. artt 2 e 18*) **sono proibite** le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Purtroppo oltre alle associazioni criminali (*mafie, P2, cartelli del narcotraffico internazionale, forme di teppismo organizzato, etc.*) si affiancano associazioni non criminali che perseguono fini illeciti.

A livello internazionale l'ONU ha sviluppato forme di democrazia partecipata, concedendo a più di 3.500 organizzazioni non governative (*ONG*) lo **"status consultivo"** che consente di partecipare alla

formulazione delle decisioni e alla loro applicazione. I requisiti di accesso a tale "status", sono il perseguimento di fini compatibili con quelli delle Nazioni Unite ed una struttura interna a base democratica.

## Art. 21 – LO STATO DI DIRITTO

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Il concetto dello **Stato di Diritto** presuppone la **fine dell'assolutismo** di Stato, la **nascita dello stato democratico**, e che l'**agire dello Stato sia sempre vincolato** e sottoposto alla norma di una **Costituzione democratica**, che preveda *la separazione dei poteri, il principio di legalità, e giurisdizione ordinaria e amministrativa.*

**Democrazia** etimologicamente significa **governo del popolo**. Nella storia, dalla *democrazia diretta* si è passati alla *democrazia rappresentativa*. **Cuore della democrazia rappresentativa** è il diritto di **voto attivo e passivo**, e le pari opportunità nella partecipazione alla vita politica e alla pubblica amministrazione. Il popolo mantiene la **sovranità** sui suoi rappresentanti al governo attraverso le **elezioni**, che devono essere periodiche, libere, segrete, e le altre **forme di controllo**, definite per legge, tipo *referendum popolari, o assemblee parlamentari* che allargano la partecipazione al dibattito decisionale. Così pure l'accesso all'esercizio di funzioni pubbliche deve avvenire in seguito a concorsi pubblici; oggi, viceversa, si ricorre al sistema delle "**nomine dirette**", strumento che agevola la gestione del pubblico malaffare.

L'effettività della democrazia 'rappresentativa' esige che i cittadini abbiano la possibilità di scegliere nominalmente i loro rappresentanti. I **rappresentanti del popolo**, purtroppo, si dedicano senza vergogna alla ricerca del privilegio e prepongono l'interesse personale a quello collettivo, facendo passare la corruzione come un diritto, piuttosto che ritirarsi per incapacità etica.

Il valore della democrazia rimane un bene universale, che non si può né esportare né imporre, ma solo conquistare in ossequio alla sovranità popolare e ai diritti dell'uomo.

## Art. 22 - LO STATO SOCIALE

**Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità**

**Lo Stato sociale** (Welfare state) indica il sistema sociale in cui lo Stato ha come obiettivo di garantire un soddisfacente livello di vita ai suoi cittadini e persegue la riduzione delle ineguaglianze e l'integrazione sociale attraverso una redistribuzione del reddito nazionale.

Lo Stato sociale si basa su un prelievo fiscale progressivo, che aumenta cioè all'aumentare del reddito. Si attua attraverso la previdenza sociale e la possibilità di accedere in parità ai servizi essenziali, quali: assistenza sanitaria, pubblica istruzione, indennità di disoccupazione, sussidi familiari, accesso alle risorse culturali, assistenza d'invalidità e di vecchiaia... cioè a tutti quei beni fondamentali per il benessere **integrale, della persona, anima e corpo**, e tenendo conto dei meno abbienti della società.

La Conferenza Internazionale del Lavoro (89° sessione, 2001) ha ribadito che "la sicurezza sociale è un fondamentale diritto umano e che riducendo insensatamente la spesa sociale, oltre che danneggiare l'integrità psico-fisica delle persone, si mette a rischio la 'pace sociale' e la democrazia.

## Art. 23: IL DIRITTO AL LAVORO

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

L'articolo parla del lavoro come **diritto**, cioè **non** qualche cosa di labile, opzionale, o strumentale, ma come valore a cui è fortemente legata la persona umana nelle sue doti e nel suo sviluppo, nella sua creatività e nella sua qualificazione.

Il diritto internazionale molto ha legiferato in materia di lavoro (*Patto Intern. dei diritti economici sociali e culturali del 1966, molteplici Convenzioni della OIL, Organ. Inter. del Lavoro; Cost. It. artt. 1, 35, 36; lo Statuto dei lavoratori 1970...*).

Ha avvalorato e tutelato la piena occupazione, il salario giusto, il tempo del riposo, di sicurezza ambientale e sociale, la promozione professionale, sociale e culturale del lavoratore e della sua famiglia.

Ha condannato i sistemi statalisti e liberisti che riducono il lavoratore a puro strumento a servizio del profitto e del reddito di Stato o di impresa.

Ha proibito il lavoro dipendente dei minori fino ai sedici anni, (*non il lavoro solidale e di volontariato o attività di coinvolgimento, costitutive e impagabili della vita di famiglia*); ogni discriminazione nel salario e nelle condizioni sociali a difesa delle donne e degli immigranti, e ogni forma di lavoro forzato. Il Parlamento Europeo (2001/2339) ha stigmatizzato ogni pratica di mobbing (*abusi psicologici, angherie, vessazioni, emarginazione, umiliazioni, ostracizzazione, etc. perpetrati da parte di superiori e colleghi nei confronti di un lavoratore*).

E' stata condannata dalla coscienza popolare la burocratizzazione e politicizzazione dei sindacati che non hanno preso a cuore l'interesse delle famiglie, degli operai e del bene sociale.

**Il libero mercato** ha prodotto l'attuale crisi economica e scalfato ogni sicurezza del diritto-lavoro. La salvaguardia di questo diritto dipende dalla volontà degli Stati di creare regole rigide per il **commercio** mondiale e il **mercato finanziario**, e di cambiare la concezione dei rapporti *lavoro-capitale*, grandi componenti dell'economia reale.

## Art. 24: IL DIRITTO AL RIPOSO

**Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.**

Il **diritto al riposo** è tradotto dalla Cost. It. art.37 nei seguenti termini: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi". Siamo in presenza di disposizioni di perentoria **precettività**. La persona umana non è un macchinario, per questo è necessario che si veda garantita la possibilità di preservare la sua persona, alternando i tempi di lavoro ad adeguati periodi di riposo e di svago. La legislazione rende "riposo e ferie un **diritto irrinunciabile**". La legge arriva al punto di impedire al lavoratore di rinunciare al suo diritto alle ferie retribuite, e impone di definire all'atto contrattuale le condizioni di lavoro e di riposo. La civiltà dei diritti umani ha portato a riconoscere il diritto alle ferie ed allo svago anche al "*detenuto-lavoratore*".

Oggi, **in tempo di grave precariato** e di seria disoccupazione, parlarne è quasi una presa in giro. L'attuale situazione spesso **costringe** i soggetti a svolgere più lavori, ad accettare salari ricattatori, a ignorare il bisogno del riposo, e della propria dignità per arrivare a mantenere sé e la propria famiglia.

Non è la legislazione che è mancante, ma la capacità attuativa dei governi troppo asserviti agli interessi dei grandi poteri economici.

## ART. 25: LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

**1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.**

**2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.**

L'articolo fa riferimento ad un tenore di vita che produca ed alimenti il benessere integrale della persona e della sua famiglia, cioè dell'essere umano costituito da anima e corpo, spirito e materia. Per cui il **concetto di salute** è quello definito dalla Costituzione dell'OMS, ossia: "*una condizione di completo benessere fisico, mentale, sociale, e non meramente l'assenza di malattia...*" "*Il godimento di tale condizione costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni uomo, senza distinzione di razza, religione, fede politica, condizione economica o sociale*".

La traduzione operativa di questa disposizione consiste nell'**attuazione** di politiche sociali positive nei settori della sanità, della casa, dell'occupazione, dell'assistenza, della speciale protezione dei bambini e della maternità. Impossibile trascurare l'importanza del 2° comma di questo articolo con riferimento ai bambini.

Preme sottolineare che in tante parti del mondo si sperimenta ancora la morte per fame dovuta all'**espropriazione** dell' autosufficienza alimentare; l'obbligo che ne deriva per il mondo **non è l'elemosina, ma la restituzione**.

All'ONU si lavora pure per evitare un'altra calamità mondiale: **la privatizzazione dell'acqua**. L'acqua è un bene comune globale, e le istituzioni devono garantirne la protezione e la disponibilità all'umanità intera, senza discriminazioni .

## **Art. 26: DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA EDUCAZIONE**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli

La dichiarazione ha di mira un sistema educativo finalizzato alla **formazione integrale** (*intelligenza, cuore, comportamenti*) della persona umana, libera e responsabile, abilitata a gestire la vita privata e a partecipare e a collaborare al bene comune, senza pregiudizi e discriminazioni.

L'istruzione deve **abilitare** tutte le persone alla cittadinanza attiva e "deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia e la pace fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi". (*Articolo 13 del Patto internazionale. sui diritti economici, sociali e culturali 1966*)

**Il diritto e la responsabilità prima** dell'educazione appartengono alla famiglia e ai genitori (*3° comma*), tutte le altre istituzioni sono "a servizio" e devono interagire con le famiglie. Perciò l'educazione può diventare un terreno fertile dove le varie componenti del campo educativo società, insegnanti, istituzioni, sotto l'egida dei genitori, **si incontrano, e non si scontrano**.

Naturalmente i bambini sono persone e non strumenti (*art.3, Conv. Intern. Diritti dei Bambini, 1990*). L'educazione aiuta a scoprire e a raggiungere il progetto insito in ciascuna persona. L'educazione non è abbandono al libertinaggio (*fai quello che vuoi*) e neppure plagio (*costringere al mio sistema*), **ma è insegnare l'arte di edificare** la propria personalità sociale e solidale, nella libertà responsabile e nella scelta cosciente dei valori.

L'art.30 della Cost. It. coordinandosi con una stringente disciplina civilistica e penalistica sostiene **il dovere e il diritto dei genitori** a mantenere, istruire educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti compatibilmente con i diritti dei membri della **famiglia** legittima.

L'Art.13 del **Patto intern.Diritti (1966)**, **Unesco, Raccom. del 1974**, e successive integrazioni, **Cost.It.** art.34, convergono nel riconoscere come diritto universale che la scuola sia **aperta a tutti**, che **l'accesso ai diversi livelli** sia possibile e in parità a ricchi e poveri, **che sia reale la libertà dei genitori di scegliere** per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche. Riconoscono inoltre la libertà di istituire **scuole private** sotto la tutela della legge che garantisca un trattamento

scolastico paritario e, nei contenuti riguardanti i diritti della persona, un insengamento uguale a quello degli alunni delle scuole statali.

## Art. 27 – CREATIVITÀ E DIRITTI DI AUTORE

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore

Viene disposta la **libertà di creazione e fruizione dell'utile, del bello** in tutti campi, dalla letteratura e dalla poesia a tutte le forme artistiche nonché della scienza

Viene inoltre riconosciuto il **diritto di autore** che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà (*riconoscimento della paternità, integrità, gli utili economici fino a 70 anni dalla morte, Cod.Civ artt. 2575 ss*) a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo.

La creatività culturale, artistica, scientifica sono un servizio alla bellezza e alla verità, tutte e due sono forze liberatrici dal dominio della **bruttezza e dell'ignoranza**, secondo i detti: La libertà vi farà liberi (*Gv 8,32*), la bellezza salverà il mondo (*F.Dostoevskij*). Perciò la produzione culturale artistica e scientifica va sostenuta e promossa da ogni Stato.

La creatività è all'origine del **nuovo e della diversità**. La promozione culturale significa anche dialogare con i diversi. Mettendo insieme la creatività, la forza di sopravvivenza, il genio di tutti i popoli si apre un campo infinito di conoscenze e valori universali da rilanciare a beneficio di tutta l'umanità.

L'**Unesco**, che è per sua originaria vocazione assertrice di interculturalità, ha adottato la Convenzione "sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali" (18 marzo 2007). Si afferma tra l'altro che "**la diversità delle culture è patrimonio comune dell'umanità** e deve essere custodita a beneficio di tutti". Ma non siamo ciechi davanti alle culture, **occorrono due precauzioni** fondamentali: **1°**: Non è legittimata a rivendicare il rispetto della sua identità quella cultura che alberga in seno principi in contrasto con i diritti fondamentali della Dichiarazione; **2°** si devono promuovere solo i benefici della scienza; e prevenire e ripararne gli orrori. Il diritto internazionale propone un'etica per la scienza e le arti, perché non siano culture di morte. La scienza, le arti, le nuove tecnologie, possono fare molto per la causa dei diritti umani. Si pensi alla ricerca nel campo della medicina o in quello della difesa dell'ambiente naturale, e della stessa diffusione culturale.

Il **Patto intern.diritti econ. sociali e culturali (Art.15)** obbliga gli Stati "a rispettare la libertà indispensabile e l'interscambio per la ricerca scientifica e l'attività creativa", in contrasto con ogni nazionalismo che è, allo stesso tempo, omologazione ed esclusione.

## Art. 28 – DIRITO ALLA PACE

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati.

La pace è il sogno più alto dell'umanità. Si definisce come un "**ordine sociale e internazionale che si concretizza nella piena realizzazione dei diritti umani**". La guerra è il flagello dell'umanità, perciò il diritto internazionale ne proibisce anche la semplice **propaganda** a favore (*Art.20, Patto intern.Diritti civili e politici, 1966*).

La Carta delle Nazioni Unite (*art. 21*), per prevenire la guerra propone la **mediazione internazionale** dell'ONU stessa, per la soluzione dei conflitti. Anche *nel caso di legittima difesa* per respingere un attacco armato si dovrebbe sollecitare l'intervento immediato dell'ONU, sia per fermare l'aggressione, sia per impedire vendette e genocidi. Non ci dovrebbero essere alibi per non far funzionare il sistema di sicurezza internazionale. Troppi Stati ancora scavalcano sciaguratamente *la mediazione internazionale*, perpetuando immani tragedie a danno dell'umanità.

L'Art.11 della Costituzione Italiana, è in perfetta sintonia con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale: "L'Italia **ripudia la guerra** come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Inoltre accetta e promuove gli organismi di mediazione internazionale rivolti a tale scopo.

A partire dal 1991, nei **Nuovi Statuti Comunali italiani**, è stata accolta la norma del ripudio di ogni guerra, con l'impegno molto accentuato a promuovere e a favorire **iniziative di informazione, educazione e cooperazione** alla cultura e alla pratica della pace e del diritto.

Alcune iniziative in tal senso, sono molto caldegiate dagli Organismi internazionali: \*assumere la Dichiarazione come testo scolastico; \*istituire i corpi civili di pace o i caschi bianchi (*Raccom.Parl.Eur., 10 febr.1999*); \*non ospitare bombe atomiche (*cf. Trattato di non-prolifera. nucleare, 1970*); \*non ospitare basi militari straniere contrarie alla Carta delle Nazioni Unite (*cf. Art. 11 Cost.It*)...

## Art. 29: I DOVERI

1. Ogni individuo ha doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

**Diritti e doveri** sono facce della stessa medaglia. I diritti sono reciproci, i miei diritti sono altrettanti doveri verso gli altri. Ognuno ha una quota di sovranità popolare e di responsabilità sociale da saper gestire. Ciò si concretizza nei **doveri contributivi** che rendono possibile «*lo stato sociale*», e nei **doveri partecipativi** che rendono possibile «*lo Stato di diritto e la cittadinanza attiva*».

Nella società del diritto, viene considerata "insopportabile ingiustizia" ogni forma di **privilegio**: esenzione dai doveri comuni, "retribuzioni super multi", e che la legge non sia uguale per tutti.

Secondo il principio che il **mio diritto termina dove inizia il diritto dell'altro**, il godimento dei propri diritti subisce delle restrizioni, per non evolvere esso stesso in abuso.

**Restrizioni importanti** si possono rendere necessarie in circostanze di eccezionale gravità: catastrofi naturali, dimostrazioni di massa violente, incidenti industriali e pericoli pubblici tali da minacciare l'esistenza della nazione" (*Art.4, Patto intern. Diritti civili e politici; art.15, Conv.Eu.Dir.umani, 1950*). In queste circostanze gli Stati possono adottare misure che comportano la **sospensione temporanea** delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, mentre altri diritti sono assolutamente **inalienabili e irrevocabili**, perfino nei conflitti armati, come il diritto alla vita, divieto di tortura, di schiavitù, di discriminazione, irretroattività della legge penale, riconoscimento della personalità giuridica, oltre alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. (*Comit. Dir.Umani, ONU*).

## ART. 30 - LEGITTIMA INTERPRETAZIONE

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Viene fissato un criterio unico e chiaro per la legittima interpretazione della Dichiarazione Universale: **non fare nulla per distruggere** i diritti e le libertà fondamentali di questa carta; al contrario, tutto mettere in opera per proteggerli e promuoverli.

**La Dichiarazione è stata scritta appena usciti** dalla peggiore guerra mondiale come una base giuridica adeguata a regolare i rapporti umani e a prevenire i disastri umanitari.

Quanti l'hanno voluta e sottoscritta vedono in essa espressi dei **principi naturali** della persona umana, dei **bisogni vitali**, delle **urgenze esistenziali**, universalmente riconoscibili e comuni alle radici culturali dei loro popoli.

I diritti umani e le libertà fondamentali **non sono una concessione** degli Stati, ma sgorgano dal cuore umano come una impellenza, una necessità della natura umana, in qualsiasi parte del mondo quel cuore pulsò. Non riconoscerli o cancellarli sarebbe un atto barbarico.

Sono tanti gli atti di distruzione e le violazioni ai diritti umani, per cui l'umanità trabocca ancora oggi di sofferenze, di crimini e di orrori.

L'art. 30 pone una **blindatura perfetta ai fini della Dichiarazione** per evitare manipolazioni da parte di chi sogna di immolare ancora vittime umane al totalitarismo, e mantenere la sua funzione di maestra di pace e civiltà.

Il messaggio per i cittadini e gli Stati del mondo è duplice: rendere sempre più efficaci gli **organi tradizionali di garanzia** dei diritti umani, e **coltivare assiduamente** il perfezionamento degli ordinamenti e delle politiche democratiche.